



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

Approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 27 aprile 2007
Aggiornato con deliberazione C.C. n° 66 del 29 novembre 2010



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) - P.zza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901 - Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

INDICE DEGLI ARTICOLI:

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del Regolamento
2. Definizione di fabbricato
3. Definizione di area fabbricabile
4. Definizione di terreno agricolo

TITOLO II° - BASE IMPONIBILE

5. Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico
6. Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio
- 6/bis Determinazione del valore delle aree fabbricabili

TITOLO III° - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI

7. Determinazione delle aliquote
8. Riduzione per i fabbricati inagibili
9. Nozione di abitazione principale
10. Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
11. Detrazione per l'abitazione principale
12. Esenzioni
13. Autocertificazioni

TITOLO IV° - VERSAMENTI

14. Versamenti e forme di riscossione
15. Differimento dei termini per i versamenti
16. Accertamenti



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

17. Interessi
18. Rateizzazione
19. Limiti per riscossioni e rimborsi
20. Disciplina delle compensazioni

TITOLO V° - ATTIVITA' DI CONTROLLO

21. Attività di controllo
22. Riscossione coattiva
23. Contenzioso
24. Accertamento con adesione
25. Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
26. Definizione mediante accertamento con adesione
27. Adesione agli atti di imposizione
28. Autotutela

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

29. Norma di rinvio
30. Entrata in vigore



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) - P.zza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901 - Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

TITOLO I° **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di San Gimignano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Articolo 2

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 3

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune di San Gimignano durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
 - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
 - b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
 - c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e succ. modificazioni ed integrazioni;



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO

TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO

e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it

53037 SAN GIMIGNANO (SI) - P.zza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901 - Fax. 0577 990385

- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

- d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Non sono considerate edificabili:
- le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
 - i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Articolo 4

Definizione di terreno agricolo

- Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II°

BASE IMPONIBILE

Articolo 5

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

- Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.
- Se il fabbricato è di categoria diversa dalla categoria A) la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a metri quadrati 16 (sedici).



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO

e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

“La tariffa più bassa è generalmente quella prevista per le abitazioni di categoria catastale A/5, classe I^o, (da incrementare del 5 per cento). Il moltiplicatore di 100 volte è espressamente previsto dalla circolare del ministero delle Finanze del 28 maggio 1998 n. 136/E. Da notare che esso opera anche per le unità immobiliari le cui destinazioni comportano un coefficiente diverso. Esempio: per un immobile adibito a studio privato (categoria A/10) è previsto il coefficiente 50; ma se lo studio, invocando il beneficio fiscale, indica la minore rendita catastale prevista per le abitazioni della medesima zona censuaria, il coefficiente di capitalizzazione da adottare è poi quello di 100.”

Articolo 6

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 6/bis

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, avendo come scopo quello di ridurre l'insorgenza del contenzioso, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. La deliberazione è adottata sulla scorta di parere istruttorio formulato da apposita conferenza composta di tecnici dei servizi competenti. La conferenza può avvalersi anche di tecnici esterni.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo n. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati secondo quanto stabilito dal precedente comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. I valori determinati per l'anno valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Le norme dei commi precedenti di questo articolo si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati, agli interventi di recupero di cui all'articolo n. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92 così come richiamate nel precedente articolo n. 6.
(articolo inserito con deliberazione C.C. n. 66 del 29 novembre 2010)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

TITOLO III° **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI**

Articolo 7

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con apposito atto deliberativo da adottarsi per ogni periodo d'imposta entro la scadenza di legge. In caso di mancata approvazione entro il termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
2. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 8

Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati , aventi destinazione d'uso conforme alle norme del P.R.G., dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più parti immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti.
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo totale o parziale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO

e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
5. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'utilizzo della struttura tecnica interna, ovvero mediante la prestazione di tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
6. Non si ritengono pertanto inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi a norma dell'art. 31, comma 1 lettere c), d) ed e), della legge 5/8/1978, n. 457, in quanto riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 9

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Articolo 10

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinentziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali, senza applicazione della detrazione d'imposta, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti). Nell'ipotesi invece di reciproca concessione in uso gratuito dei rispettivi alloggi ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di I° grado, e viceversa, gli alloggi stessi sono equiparati alle abitazioni principali, anche agli effetti dell'applicazione della detrazione, a condizione però che tali unità immobiliari siano le uniche possedute, sul territorio comunale, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sia da parte del



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

concedente che da parte del concessionario e che entrambi i soggetti vi abbiano stabilito rispettivamente la propria residenza anagrafica.

Articolo 11

Detrazione per l'abitazione principale

1. L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa
2. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del precedente comma può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con apposito atto deliberativo.

Articolo 12

Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati direttamente, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore per gli scopi istituzionali.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.12.1997 n. 460 che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art.11 dello stesso decreto 460 ed utilizzati senza scopo di lucro esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Articolo 13

Autocertificazioni

1. L'autocertificazione, nel caso di applicazione di condizioni agevolative, va presentata entro i termini fissati dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

TITOLO IV° **VERSAMENTI**

Articolo 14

Versamenti e forme di riscossione

1. Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Per il solo versamento spontaneo dell'imposta resta fissato il limite di €. 2,07 così come previsto dall'art. n. 6, comma 5, della L. 473/1994.
4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità di versamento prevedendo in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il Concessionario della riscossione, il versamento nel conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune e quello direttamente presso la Tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
5. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune; l'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata denuncia o dichiarazione congiunta o disgiunta oppure per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare. Resta inteso che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni per altre cause di quelle previste dal presente regolamento, devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun titolare per la sua quota di possesso.

Articolo 15

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 16

Accertamenti

1. L'avviso di accertamento o liquidazione, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) - P.zza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901 - Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

2. In ogni caso le spese di notifica sono a carico del contribuente.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19-6-1998, n. 218.

Articolo 17

Interessi

1. Sulle somme da rimborsare e sulle somme dovute a titolo di tributo in base agli avvisi di accertamento si applicano gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali oltre il tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

Articolo 18

Rateizzazione

1. Spetta al Funzionario Responsabile I.C.I. concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi I.C.I., intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Resta fermo che ai fini della ripartizione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 1.600,00 eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di €. 2.000,00.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi come stabilito nel presente regolamento; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
7. E' facoltà dello stesso Funzionario Responsabile I.C.I., per le medesime ragioni e condizioni stabilite nei precedenti commi, concedere o meno la rateizzazione della pretesa I.C.I., fatta già oggetto di cartella di pagamento secondo le scadenze e le modalità utilizzate dal Concessionario della Riscossione, e comunque fino ad un massimo di n. 24 rate mensili. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sia che la pretesa sia oggetto di atto impositivo sia che sia già fatto oggetto di cartella di pagamento, in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO

TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO

e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it

53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385

- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

- Viene determinato in €. 10.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione

Articolo 19

Limiti per riscossioni e rimborsi

- In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per addivenire alla riscossione del tributo e relativi oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, qualora l'ammontare dovuto non superi Euro 12,00.
- Il succitato limite si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.
- Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite previsto nei commi precedenti del presente articolo.
- Nelle ipotesi di cui sopra l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso nei limiti e per le somme suindicate.
- La disposizione di cui al comma 1 e 2 non si applica qualora la violazione si sia protratta per oltre un'annualità.

Articolo 20

Disciplina delle compensazioni

- Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso I.C.I., possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di I.C.I. in autotassazione.
- In caso di maggiori versamenti I.C.I. effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
- Non è inoltre ammessa compensazione di somme versate per altri tributi locali.

TITOLO V°

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Articolo 21

Attività di controllo

- La Giunta Comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie all'ufficio per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO

e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) - P.zza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901 - Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

2. La Giunta Comunale ed il funzionario Responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed i collegamenti con banche dati utili.
5. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p) del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 e del C.C.N.L. del 5/10/2001 sono attribuiti annualmente al personale dell'ufficio tributi compensi incentivanti sulla base delle direttive della Giunta Comunale, rapportati alle maggiori somme accertate e riscosse.

Articolo 22

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
2. Nel caso di riscossione coattiva il Funzionario Responsabile deve predisporre il relativo titolo esecutivo che deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. In caso di riscossione diretta le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.
4. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto esecutivo ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate al contribuente e sono recuperate con il procedimento di cui al punto 4.

Articolo 23

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) – P.zza Duomo, 2 – Tel. 0577 9901 – Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

Articolo 24

Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Articolo 25

Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza in carta libera per addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Articolo 26

Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel D. Lgs. n. 218/1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente od al suo rappresentante.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CITTA' DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UNESCO
TOWN OF UNESCO WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL DE L'UNESCO
e.mail: tributi@comune.sangimignano.si.it
53037 SAN GIMIGNANO (SI) - P.zza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901 - Fax. 0577 990385
- Codice fiscale e partita IVA 00102500527



UNESCO

Articolo 27

Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 218/1997.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Articolo 28

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'imposta può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto d'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni oltre ad altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.